

AGEVOLAZIONI

Riserve in sospensione poco “disponibili” nell’assegnazione agevolata

di **Enrico Ferra**

La **riapertura dei termini per le agevolazioni** contenute nella legge di Bilancio 2017 in relazione alle **assegnazioni** e **cessioni** dei beni, **trasformazioni** in società semplici ed **estromissioni** dei beni da parte degli imprenditori individuali, offre nuove opportunità per estromettere, a condizioni particolarmente vantaggiose, alcuni **cespiti presenti nei bilanci delle imprese**, la cui iscrizione potrebbe oggi non risultare più così “pertinente” o conveniente.

Come è stato rilevato, infatti, il momento appare particolarmente interessante per quelle società che in passato hanno sfruttato le diverse leggi di **rivalutazione degli immobili** e trovano oggi oltremodo difficoltoso il superamento del “**test di operatività**” di cui all'[articolo 30 della L. 724/1994](#). Allo stesso modo, potrebbe essere questa una buona occasione per le **società in liquidazione**, soggetti che sostanzialmente hanno “rinunciato” allo **scopo lucrativo** per avviarsi alla definizione dei rapporti pendenti, ma dal punto di vista fiscale non godono di particolari sconti, tantomeno nell’ambito della disciplina delle **società “non operative”**. È il caso infatti di ricordare che il citato *test* prescinde dalla circostanza che il **patrimonio aziendale** sia di fatto in “disgregazione” ed impone a tali soggetti di ritrarre la medesima **redditività presunta nelle ipotesi di continuazione**.

Dal punto di vista operativo, non sono poche le variabili in gioco. Nel caso dell’**assegnazione**, occorrerà tenere conto, ad esempio, dell’impatto derivante dalla **fuoriuscita degli immobili** dalla società sulla capienza del **patrimonio netto**, sugli equilibri interni alla compagine societaria e, in alcuni casi, sulle **disponibilità finanziarie** dei soggetti interessati.

L’ultimo intervento dell’Agenzia delle Entrate, con la [circolare 37/E/2016](#), ha sicuramente risolto il grosso dubbio legato alla tassazione delle **riserve in sospensione d’imposta** che aveva di fatto paralizzato molte operazioni pensate nel corso del 2016. L’Agenzia ha infatti chiarito che l’**imposta sostitutiva del 13%** assolta dalla società sulle “*riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci*” è **definitiva e liberatoria anche per i soci** di qualsiasi ulteriore tassazione.

Lo stesso documento di prassi ha però contemporaneamente sollevato un ulteriore problema in merito alla **gerarchia nell’utilizzo delle riserve**.

Si ricorda che dal punto di vista **civilistico**, muovendo dall’immanente **principio della tutela dei terzi**, era stato prospettato fin da subito il **rigido ordine di utilizzo delle riserve**. Partendo

dall'orientamento della Corte di Cassazione era stato evidenziato come le disponibilità delle società debbano, in generale, essere **intaccate secondo un ordine** che tenga conto del grado di facilità con cui la società potrebbe deliberare la destinazione ai soci: in base a tale ordine, il capitale sociale e le **riserve di capitale** hanno un **grado di indisponibilità** maggiore rispetto alle riserve legali, a loro volta **meno disponibili** rispetto a quelle **statutarie o facoltative**.

Dal punto di vista **fiscale**, l'ordine imposto dall'[articolo 47, comma 1, ultimo periodo, del Tuir](#), in base al quale si presumono **prioritariamente distribuiti l'utile e le riserve di utili**, è stato invece scardinato dalla norma agevolativa nella parte in cui prevede che ***“nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 [...]”***.

Di conseguenza, in base ai principi enunciati **l'ordine di utilizzo delle riserve** dovrebbe essere il seguente:

- in base ai **criteri civilistici**, il capitale e le riserve di capitali non possono essere intaccati in presenza di riserve legali, le quali non possono a loro volta essere utilizzate laddove residuino riserve statutarie o facoltative;
- in base ai **criteri fiscali** contenuti nelle norme in materia di assegnazione, **le riserve di utili e le riserve di capitali possono essere utilizzate** senza la necessità di rispettare un preciso ordine.

Il quadro, tuttavia, è stato complicato perché all'interno della stessa circolare l'Agenzia introduce una nuova **gerarchia nell'utilizzo delle riserve non ipotizzata nella norma istitutiva**, ossia la possibilità di utilizzare le **riserve in sospensione d'imposta solo in via residuale**, dopo cioè aver utilizzato le riserve di utili e le riserve di capitali.

Dopo aver chiarito che **l'imposta sostitutiva del 13%** segue l'esclusiva rilevanza delle scelte contabili effettuate in sede di assegnazione, **a prescindere dal valore normale/catastale** del bene, l'Agenzia precisa che se, da un lato, **rileva l'ammontare delle riserve effettivamente annullate**, dall'altro, il contribuente può utilizzare le riserve in sospensione d'imposta solo ***“dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibili”***.

Pertanto, chi volesse porre in essere eventuali assegnazioni sfruttando prioritariamente le **riserve in sospensione d'imposta** (fiscalmente qualificabili comunque riserve di utili) non può non tenere conto di tale diversa interpretazione offerta dall'Amministrazione finanziaria esponendosi, di conseguenza, ad **eventuali contestazioni**.

Master di specializzazione

FISCALITÀ DIRETTA E INDIRETTA DEGLI IMMOBILI ►►

Milano Perugia Verona